

# TRIBUNALE DI FOGGIA

## *Prima Sezione Civile*

Causa n. xxxxx R.G.

Il Giudice Istruttore

esaminati gli atti di causa, sciolta la riserva;

- in merito alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, osserva:

- l'interrogatorio formale della resistente richiesto da parte ricorrente nella memoria depositata il 06/11/2014 è rilevante ed ammissibile ai fini della decisione;

- la prova per testi richiesta dal ricorrente nella indicata memoria a mezzo dei testimoni XXX e XXX superflua ai fini della decisione poiché parte convenuta non contesta tali circostanze;

- CAIO va autorizzato ad acquisire presso il Consultorio Familiare di xxxx copia dei verbali redatti dal suddetto servizio relativi agli incontri svolti in favore del nucleo familiare CAIO-TIZIA in ottemperanza anche al provvedimento del Tribunale di Foggia del xxxxx emesso nell'ambito del procedimento n. xxxxxx V.G., trattandosi di documentazione utile ai fini della decisione;

- il ricorrente va, altresì, autorizzato ad acquisire presso i Carabinieri di XXXX copia dell'annotazione di servizio redatta in data 05/08/2013 relativa a fatti interessanti il nucleo familiare di CAIO e TIZIA, trattandosi di documentazione utile ai fini della decisione;

- in merito alla richiesta avanzata da TIZIA di modifica dell'ordinanza emessa il 22-24/07/2014, osserva:

- l'istanza, già rigettata con provvedimento del 23/09/2014 depositato il 25/09/2014, non può trovare accoglimento;

- TIZIA assume che l'aver posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno di complessivi € 230,00 le precluderebbe totalmente di dedicarsi ai figli, non avendo essa i mezzi economici per poterli accudire e tenere presso di sé;

- CAIO, tuttavia, ha sempre sostenuto e continua a sostenere che TIZIA mai si è curata a sufficienza dei figli, neppure dopo la pronuncia, da parte del Tribunale di Foggia, del provvedimento del 22/02/2011, e che, in sostanza, la disaffezione nei confronti dei figli persiste da sempre;

- a fronte di ciò TIZIA avrebbe dovuto dimostrare di aver tenuto con sé i figli ed aver curato gli stessi quanto meno nei termini prescritti dai provvedimenti giudiziari che nel tempo hanno interessato il nucleo familiare a decorrere dall'epoca della separazione, ma di ciò essa non ha fornito alcuna prova;

- deve, pertanto, ritenersi che il fatto che essa non si dedichi ai figli (tenendoli con sé, curandosi della loro educazione, della loro salute, del loro profitto scolastico, etc.) e la mancanza di un adeguato

rapporto madre-figli non sia dovuto ad una incapacità economica di TIZIA, bensì piuttosto ad una assenza di volontà della stessa di adeguatamente curare i figli;

- Calendario del processo (art. 81-bis disp. att.c.p.c.):

- considerato che sul ruolo di questo Istruttore pendono 950 cause circa, alle quali tutte deve garantirsi una paritaria adeguata trattazione (pur considerando l'eventuale urgenza che alcune di esse rivestono rispetto ad altre a motivo del loro oggetto o di altre specifiche circostanze);
- tenuto conto della natura e della complessità della presente causa, e non emergendo dagli atti una situazione di urgenza;
- ritenuto che, poiché il calendario del processo ha la funzione di contribuire a garantire la ragionevole durata del giudizio, non va fissata sin da ora la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto considerato l'elevato numero di controversie assegnato a questo giudice, ove a ciascuna causa venisse assegnato (all'atto dell'ammissione dei mezzi di prova) l'udienza di p.c. ciò di certo comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di attesa per la sentenza;
- considerato, infatti, che non tutte le controversie si definiscono con sentenza, verificandosi fisiologicamente che un certo numero di esse si concludano in forme diverse (estinzione, omologa -nei giudizi di separazione-, transazione, etc.), ed essendo estremamente complesso ed oneroso provvedere, sistematicamente e periodicamente, alla riorganizzazione del ruolo per assegnare, man mano, i posti lasciati liberi da cause che non pervengono a sentenza alle cause in fila in attesa della decisione;
- considerato, inoltre, che il passaggio in decisione delle cause va razionalizzato secondo criteri che assicurino priorità ai procedimenti in materia di stato e capacità delle persone, e che rispettino la confluenza in decisione delle cause pendenti da più tempo alle quali non si applica la disciplina di cui all'art. 81 bis disp. att. c.p.c., e di quelle alle quali quest'ultima va applicata;
- ritenuto, dunque, che risponde ad esigenze di celerità, efficienza e di uniformità di trattamento delle cause, fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni al termine della fase istruttoria, in base a una valutazione complessiva della situazione del ruolo esistente in quel momento;

- Proposta conciliativa/transattiva (art. 185 bis c.p.c.):

- considerato che ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. "Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice";
- considerato che ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il Giudice, "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92", e che ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata";
- ritenuto, alla luce delle difese e delle domande rispettivamente spiegate dalle parti e sulla base delle attuali emergenze processuali, che possa essere formulata alle parti la seguente proposta transattiva: "1) addivenire a divorzio alle condizioni dettate dall'ordinanza presidenziale del xxxxx depositata il xxxxxx ; 2) compensazione integrale delle spese del giudizio;

- ritenuto che le parti debbano far conoscere le loro determinazioni rispetto a tale proposta entro la prossima udienza, con l'avvertenza che la mancata presa di posizione sarà intesa come rifiuto della proposta conciliativa, e che al pari del rifiuto espresso, che dovesse in seguito rivelarsi ingiustificato, darà luogo a valutazione ai sensi delle norme richiamate, e considerando che il prosieguo del giudizio comporterà un aumento delle spese del giudizio (stante la ulteriore attività difensiva da inesorabilmente espletarsi);
- non appare superfluo ricordare alle parti che esse possono conciliare la lite anche in termini diversi dalla superiore proposta, ma che in linea con essa siano comunque di sufficiente reciproca soddisfazione su un piano puramente transattivo;

**p q m**

- ammette l'interrogatorio formale della resistente;
- rigetta la richiesta di ammissione di prova per testi, avanzata da CAIO;
- autorizza CAIO ad acquisire presso il Consultorio Familiare di XXXXX copia dei verbali redatti dal suddetto servizio relativi agli incontri svolti in favore del nucleo familiare CAIO-TIZIA in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Foggia del xxxx emesso nell'ambito del procedimento n. xxxxx V.G.;
- autorizza CAIO ad acquisire presso i Carabinieri di xxxxxxx copia dell'annotazione di servizio redatta in data xxxxx relativa a fatti interessanti il nucleo familiare di CAIO e TIZIA;
- rigetta la richiesta, avanzata da parte resistente, di modifica dell'ordinanza del xxxxxx ;
- dispone che l'espletamento dell'attività istruttoria avvenga in tre udienze, da celebrarsi nell'arco dei prossimi dodici mesi, riservata all'esito la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
- formula la proposta conciliativa di cui in motivazione;
- rinvia la causa all'udienza del xxxxxx perché le parti si pronuncino in merito alla proposta conciliativa e per l'espletamento dell'interrogatorio formale di TIZIA.

Foggia, XXXXX .

Il Giudice